

Delibera n. 7/2025

Inottemperanza agli ordini di cui ai punti 1, 2 e 3 del dispositivo della delibera n. 87/2024, del 26 giugno 2024. Avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo – Orio al Serio – S.p.A.

L'Autorità, nella sua riunione del 17 gennaio 2025

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito anche: "Legge istitutiva"), che ha istituito, nell'ambito dell'attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge del 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità" o "ART") e, in particolare:

- il comma 2, lettere b), c) ed h), secondo cui: *"L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede: [...] b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni dei pedaggi tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori; c) a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b); [...] h) con particolare riferimento al settore aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di Autorità di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali";*
- il comma 3, lettera f), ai sensi del quale l'Autorità *"ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli*

interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare”

- *il comma 3, lettera i), ai sensi del quale l’Autorità, “ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell’impresa interessata nei casi [...] di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti”;*

VISTA

la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

VISTI

gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con i quali è stata recepita la citata direttiva 2009/12/CE, e, in particolare:

- *l’articolo 73, come modificato dall’articolo 10 della legge 3 maggio 2019, n. 37, il quale dispone che l’Autorità svolge le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza di cui al citato decreto;*
 - *l’articolo 76, comma 4, ai sensi del quale “[/]’Autorità di vigilanza può motivatamente richiedere lo svolgimento di consultazioni tra le parti interessate”;*
 - *l’articolo 80 e, segnatamente, i commi da 1 a 6, ai sensi dei quali: “1. L’Autorità di vigilanza controlla che nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per l’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati i seguenti principi di:*
 - a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza;*
 - b) consultazione degli utenti aeroportuali;*
 - c) non discriminazione;*
 - d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard di servizio reso;*
- 2. L’Autorità di vigilanza, in caso di violazione dei principi di cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito.*
- 3. Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l’Autorità di vigilanza dispone l’applicazione dei livelli tariffari preesistenti al nuovo regime.*
- 4. L’Autorità di vigilanza con comunicazione scritta informa il gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al comma 2, che gli contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni per adottare i provvedimenti dovuti;*
- 5. Il gestore aeroportuale può, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 4, presentare controdeduzioni scritte all’Autorità di vigilanza, che, qualora valuti siano venute meno le cause di sospensione di cui al comma 2, comunica per scritto al gestore la conclusione della procedura di sospensione.*

6. *L’Autorità di vigilanza, decorso inutilmente il termine, di cui al comma 4, adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della determinazione dei diritti aeroportuali”;*

VISTO il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito anche: Regolamento sanzionatorio);

VISTA la delibera dell’Autorità n. 38/2023 del 9 marzo 2023, recante *“Conclusioni del procedimento avviato con delibera n. 42/2022. Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali”*, e in particolare, le seguenti misure dell’Allegato A (di seguito anche: “Modello”):

- la Misura 8.2 la quale dispone, tra l’altro, che: *“1. [...] il gestore è tenuto a fornire annualmente agli utenti dell’aeroporto ed alle loro associazioni adeguate informazioni in ordine agli elementi che hanno concorso alla definizione della dinamica dei diritti e dei corrispettivi aeroportuali del periodo tariffario in corso. 2 A partire dal primo anno del periodo tariffario, il gestore provvede a pubblicare sul proprio sito web e a trasmettere, a mezzo PEC, all’Autorità e agli utenti, al più tardi 150 giorni prima della data prevista di entrata in vigore dei diritti e dei corrispettivi aeroportuali per l’anno seguente, il Documento informativo annuale, contenente le seguenti informazioni: [...] m) data di convocazione degli utenti in Audizione”;*
- la Misura 9.1, ai sensi della quale, tra l’altro:
 - “3. L’Autorità espleta inoltre i compiti di vigilanza che le sono attribuiti dall’articolo 37, comma 2 del d.l. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, come modificato dall’articolo 36 del d.l. 1/2012 convertito con legge n. 27/2012.*
 - 4. Nello svolgimento dei compiti di vigilanza, l’Autorità:*
 - a) applica le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 dell’articolo 80 del d.l. 1/2012;*
 - b) ordina la cessazione delle condotte che risultino in contrasto con i Modelli di regolazione adottati;*
 - c) [...];*
 - d) [...];*
 - e) adotta i provvedimenti sanzionatori, previsti dall’articolo 37 del d.l. 201/2011, comma 3, lettera i)”;*
- la Misura, 10.9, punto 14, ai sensi della quale all’Anno base di ciascun periodo tariffario, i costi degli investimenti, previsti nel Piano degli interventi, sostenuti nel corso del periodo tariffario immediatamente precedente,

restano contabilizzati nell'annualità successiva con le modalità di cui al Misura 10.7.1, punto 2;

- la Misura 10.11.3, punto 1, ai sensi della quale al fine di incentivare il gestore alla riduzione delle esternalità ambientali connesse all'attività aeroportuale, gli indicatori di tutela ambientale oggetto di monitoraggio rappresentano il suo impegno a migliorare, di anno in anno l'impatto sull'ambiente delle infrastrutture aeroportuali in concessione;
- la Misura 27.3, punto 1, lettera a), ai sensi della quale l'ammissibilità ai fini regolatori dei costi operativi e di capitale è subordinata al rispetto del principio di pertinenza;
- la Misura 27.3.2, punto 4, ai sensi della quale i costi di capitale relativi ad investimenti realizzati nell'anno t che, in esito all'attività di monitoraggio annuale condotta dall'ENAC nell'anno $t+1$, sono risultati non conformi al quadro normativo regolamentare vigente, devono essere, a partire dalla Contabilità regolatoria dell'anno $t+2$, iscritti nell'ambito delle attività non pertinenti;
- la Misura 27.5, punto 4, nonché del paragrafo 4.3.2.5 delle *"Linee guida per la compilazione dei format di contabilità regolatoria per il settore aeroportuale"*, ai sensi della quale il canone concessorio rientra tra le componenti economiche e patrimoniali generali ascrivibili al complesso delle attività e deve essere allocato alle attività di cui alla Misura 27.4, in proporzione ai costi attribuiti a ciascuna attività sulla base della citata Misura 27.5, punto 1, lettere a) e b);
- la Misura 28, punto 4, lettera a), ai sensi della quale, tra l'altro, nella consultazione con gli utenti, il gestore rende disponibili, tra la documentazione fornita all'avvio della Procedura anche *"[...] (ii) la durata complessiva di ciascuna incentivazione (annuale, infrannuale o pluriennale); (iii) l'ammontare unitario - o, laddove quest'ultimo non sia disponibile e il contributo sia determinato in funzione del numero di passeggeri/movimenti o quantità di merce, il calcolo che si intende effettuare per determinare tale ammontare unitario - e complessivo dei contributi, sussidi o qualsiasi altra forma di emolumento o vantaggio economico connessi a ciascuna incentivazione; (iv) la tipologia dei destinatari di tali incentivazioni; (v) le policy e/o le campagne di promozione turistica e/o commerciali già in essere alla data della consultazione o che saranno attivate nel corso del periodo tariffario oggetto di consultazione, con specificazione della relativa data di validità di ciascuna incentivazione e della tipologia di incentivazione accordata"*;

- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 87/2024 del 26 giugno 2024, recante *“Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell’Aeroporto internazionale “Il Caravaggio” di Bergamo Orio al Serio per il periodo tariffario 2024-2025. Conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023”*, notificata in pari data a Società per l’Aeroporto Civile di Bergamo – Orio al Serio – S.p.A. (di seguito: “SACBO” o “Gestore”), affidataria in concessione della gestione dell’aeroporto internazionale “Il Caravaggio” di Bergamo Orio al Serio, con prot. ART n. 61731/2024;
- CONSIDERATO** che, con la citata delibera n. 87/2024, l’Autorità ha condizionato la conformità al pertinente Modello tariffario di riferimento di cui alla delibera n. 38/2023, della proposta tariffaria di SACBO, all’ottemperanza agli ordini adottati con la stessa delibera, ovvero ai correttivi di cui al punto 1 e alle prescrizioni di cui ai punti 2 e 3 del dispositivo della suddetta delibera n. 87/2024;
- DATO ATTO** altresì, di quanto previsto dal punto 4 della citata delibera n. 87/2024, ovvero che l’inottemperanza agli ordini disposti ai punti 1, 2 e 3 del relativo deliberato è sanzionabile da parte dell’Autorità ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera i), della Legge istitutiva;
- VISTA** la nota del 4 settembre 2024, assunta al prot. ART n. 81623/2024, con la quale SACBO ha provveduto a trasmettere la proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell’Aeroporto di Bergamo per il periodo tariffario 2024-2025, in asserita attuazione di quanto prescritto dall’Autorità con la delibera n. 87/2024, al fine di acquisire la definitiva attestazione di conformità al Modello;
- VISTA** la nota del 10 settembre 2024, assunta al prot. ART n. 84246/2024, con la quale il Gestore, ai sensi della Misura 8.2 del Modello, ha trasmesso agli utenti aeroportuali: (i) il documento informativo annuale e (ii) la convocazione in audizione per il 23 ottobre 2024;
- VISTA** la nota del 24 settembre 2024, assunta al prot. ART n. 89601/2024, con la quale SACBO ha provveduto a comunicare il livello dei diritti applicabili dal 1° dicembre 2024 sino al 31 dicembre 2024 ai soggetti responsabili in Italia dell’aggiornamento dei sistemi di biglietteria IATA presso le agenzie di vendita dei titoli di viaggio (nel seguito: biglietterie IATA);
- VISTA** la nota del 2 ottobre 2024, assunta al prot. ART n. 94985/2024, con la quale il Gestore ha integrato la proposta tariffaria trasmessa il 4 settembre 2024 e fornito riscontro alla ulteriore richiesta di chiarimenti inviata dagli Uffici con nota del 27 settembre 2024, prot. ART n. 91272/2024;
- VISTA** la nota del 24 ottobre 2024, assunta al prot. ART n. 105540/2024, con la quale SACBO, ad esito dell’audizione annuale degli utenti tenutasi in data 23 ottobre 2024 (il cui verbale è stato acquisito al prot. ART n. 106326/2024, del 25 ottobre

2024), ha provveduto a comunicare il livello dei diritti applicabili dal 1° gennaio 2025 alle biglietterie IATA;

RILEVATO

che, dalla documentazione in atti, SACBO non ha ottemperato agli ordini di cui alle lettere a) e b), del punto 1, a), del punto 2 e d.2), del punto 3, del dispositivo della delibera n. 87/2024, in quanto:

- con riferimento alla lettera a), del punto 1, il Gestore ha provveduto ad aggiornare i volumi di traffico per l'annualità 2023, che costituisce l'anno ponte, assumendoli pari ai valori consuntivati in detta annualità; di contro, non ha aggiornato, tenendo adeguato conto del traffico consuntivato nel 2023, i valori di traffico previsionali per il 2024 e il 2025 sottesi alla dinamica tariffaria per le stesse annualità;
- con riferimento alla lettera b), del punto 1, SACBO non ha allocato il canone concessorio secondo quanto previsto alla Misura 27.5, punto 4, del Modello;
- con riferimento alla lettera a), del punto 2, SACBO ha pubblicato sul proprio sito web, e contestualmente trasmesso agli utenti aeroportuali ed all'Autorità, una proposta tariffaria non conforme ai correttivi di cui al punto 1 della suddetta delibera; pertanto, il Gestore non ha fornito agli utenti un documento corretto e corredato della necessaria ed esaustiva documentazione di supporto;
- con riferimento alla lettera d.2, del punto 3, SACBO non ha fornito agli utenti tutte le informazioni ivi previste, concernenti, per il periodo tariffario 2024-2025, nel rispetto dei vincoli contrattuali previsti, quanto previsto dalla Misura 28, punto 4, lettera a), punti da (ii) a (v), del Modello, in tema di incentivazioni all'attività volativa;

VISTA

la delibera n. 149/2024, del 7 novembre 2024, recante *“Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto internazionale “Il Caravaggio” di Bergamo Orio al Serio per il periodo tariffario 2024-2025. Esiti della verifica sulla corretta applicazione della delibera n. 87/2024 e dei Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023”*, notificata a SCABO con prot. ART n. 112651/2024, di pari data;

CONSIDERATO

che con la citata delibera n. 149/2024 l'Autorità ha disposto:

- la non conformità della proposta di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2025, asseritamente emendata in applicazione di quanto disposto dalla delibera n. 87/2024 da SACBO, trasmessa all'Autorità con la nota del 4 settembre 2024, assunta al prot. ART n. 81623/2024, successivamente integrata con nota in data 2 ottobre 2024, assunta al prot. ART n. 94985/2024, valutata rispetto al pertinente Modello tariffario di riferimento approvato con la delibera n. 38/2023 del 9 marzo 2023;

- la sospensione del livello dei diritti aeroportuali di cui alla proposta di revisione dei diritti aeroportuali, trasmessa da SACBO all’Autorità con la citata nota prot. ART n. 81623/2024, successivamente integrata con la citata nota prot. ART n. 94985/2024, e comunicata dal Gestore ai soggetti responsabili in Italia dell’aggiornamento dei sistemi di biglietteria IATA presso le agenzie di vendita dei titoli di viaggio con la citata nota del 24 settembre 2024, prot. ART n. 89601/2024;
- che SACBO (punto 3 del dispositivo):
 - i) continui ad applicare il livello dei diritti emerso dalla fase di consultazione chiusa l’8 aprile 2024, fatto salvo l’eventuale conguaglio connesso al disallineamento temporale di decorrenza dei nuovi diritti conformi al Modello, la cui quantificazione – con le relative modalità di recupero – dovrà essere soggetta a verifica di conformità da parte dell’Autorità;
 - ii) rettifichi le comunicazioni alle biglietterie IATA effettuate dal Gestore rispettivamente con le note prott. ART n. 89601/2024, del 24 settembre 2024, e n. 105540/2024, del 24 ottobre 2024;
 - iii) trasmetta, entro 30 giorni dalla presente delibera, una nuova proposta tariffaria emendata e pienamente conforme al Modello, in particolare a quanto disposto al punto 1 del dispositivo della delibera n. 87/2024;

VISTA la nota acquista con prot. ART n. 115917/2024 del 13 novembre 2024, con la quale SACBO ha rappresentato, tra l’altro, di ritenere *“del tutto ragionevole continuare ad applicare la tariffa comunicata il 4 settembre 2024 nelle more della definizione della tariffa definitiva”*;

RILEVATO che SACBO non ha trasmesso, entro 30 giorni dalla delibera n. 149/2024, una nuova proposta tariffaria emendata e pienamente conforme al Modello e, in particolare, ai punti 1, 2 e 3 del dispositivo della delibera n. 87/2024;

VISTI il ricorso pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (di seguito T.A.R. Piemonte) e i successivi ricorsi per motivi aggiunti, tutti iscritti al RG N. 54/2024, con i quali SACBO ha chiesto di annullare la delibera n. 38/2023 e i relativi allegati, la delibera n. 87/2024 e la delibera n. 149/2024, nonché ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale alle predette delibere, incluse le richieste istruttorie trasmesse dagli Uffici dell’Autorità con note del 3 maggio 2024 prot. 46273/2024, del 27 maggio 2024 prot. 52971/2024 e del 4 giugno 2024 prot. 55258/2024 (*cfr.* ricorso per motivi aggiunti del 6 dicembre 2024);

- PRESO ATTO** che il T.A.R. Piemonte ha fissato al 13 marzo 2025 l'udienza di discussione nel merito dei citati ricorsi di SACBO iscritti al R.G. n. 54/2024;
- VISTA** la relazione predisposta dall'Ufficio Vigilanza e sanzioni, in ordine alla verifica preliminare degli elementi funzionali all'avvio del procedimento sanzionatorio;
- CONSIDERATO** quanto rappresentato nella indicata relazione istruttoria con riferimento all'inottemperanza, da parte di SACBO, a quanto disposto dall'Autorità con gli ordini di cui ai punti 1, 2 e 3 del dispositivo della citata delibera n. 87/2024, atteso che la proposta tariffaria trasmessa dal Gestore con la citata nota del 4 settembre 2024 e integrata con le citate note del 2 e 24 ottobre 2024, non prevede la corretta applicazione degli ordini di cui ai punti 1, 2 e 3 della citata delibera n. 87/2024, concernenti correttivi e prescrizioni, in quanto:
- i) con riferimento al correttivo di cui alla lettera a) del citato punto 1, SACBO ha provveduto ad aggiornare i volumi di traffico per l'annualità 2023, che costituisce l'anno ponte, assumendoli pari ai valori consuntivati in detta annualità; di contro, il Gestore non ha aggiornato, tenendo adeguato conto del traffico consuntivato nel 2023, i valori di traffico previsionali per il 2024 e il 2025 sottesi alla dinamica tariffaria per le stesse annualità;
 - ii) con riferimento al correttivo di cui alla lettera b) del citato punto 1, SACBO non ha allocato il canone concessorio secondo quanto previsto alla Misura 27.5, punto 4;
 - iii) con riferimento alla prescrizione di cui al punto 2, lettera a), della citata delibera n. 87/2024, SACBO ha pubblicato sul proprio sito web, e contestualmente trasmesso agli utenti aeroportuali ed all'Autorità, una proposta tariffaria non conforme ai correttivi di cui al punto 1 della suddetta delibera; il Gestore, pertanto, non ha fornito agli utenti un documento corretto e corredato della necessaria ed esaustiva documentazione di supporto;
 - iv) con riferimento alla prescrizione di cui al punto 3, lettera d.2), della citata delibera n. 87/2024, SACBO non ha fornito agli utenti tutte le informazioni ivi previste, concernenti, per il periodo tariffario 2024-2025, nel rispetto dei vincoli contrattuali previsti, quanto previsto dalla Misura 28, punto 4, lettera a), punti da (ii) a (v), in tema di incentivazioni all'attività volativa;
 - v) l'inottemperanza è tuttora persistente atteso che, con la citata nota prot. ART n. 115917/2024, nel rappresentare, tra l'altro, di ritenere *"del tutto ragionevole continuare ad applicare la tariffa comunicata il 4 settembre 2024 nelle more della definizione della tariffa definitiva"*, SACBO ha sostanzialmente confermato di non conformare la proposta tariffaria agli ordini di cui alla citata delibera n. 87/2024;

CONSIDERATO pertanto, che, sulla base di quanto precede, sembra emergere l'inottemperanza, da parte di SACBO, agli ordini di cui ai punti 1, lettere a) e b), 2, lettera a) e 3, lettera d.2), del dispositivo della delibera n. 87/2024;

RITENUTO quindi, che, fatti salvi gli esiti del giudizio pendente innanzi al T.A.R. Piemonte, istaurato dal Gestore con i citati ricorsi iscritti al R.G. N. 54/2024 la cui udienza di merito è già stata fissata al 13 marzo 2025, sussistano i presupposti per l'avvio di un procedimento nei confronti di SACBO per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'inottemperanza agli ordini concernenti i correttivi e le prescrizioni disposti con la delibera n. 87/2024;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, un procedimento, nei confronti di Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo – Orio al Serio – S.p.A., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l'inottemperanza agli ordini di cui ai punti 1, lettere a) e b), 2, lettera a), e 3, lettera d.2), del dispositivo della delibera n. 87/2024;
2. per la violazione di cui al punto 1, all'esito del procedimento, potrebbe essere irrogata, nei confronti di Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo – Orio al Serio – S.p.A., una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo del dieci per cento del fatturato;
3. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.587;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza n. 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente delibera o, in sua assenza, di sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito *web* istituzionale, i terzi interessati possono presentare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni. Gli interessati che intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite manifestano, a pena di decadenza, tale esigenza dandone adeguata motivazione e specificando espressamente le parti riservate;

7. Il destinatario della presente delibera può, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate, a sensi degli articoli 13 e seguenti del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità.
8. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
9. il presente provvedimento è notificato a Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo – Orio al Serio – S.p.A. trasmesso all'ENAC e comunicato a AICALF – Associazione Italiana Compagnie Aeree Low Fares, IATA – International Air Transport Association, IBAR – Italian Board Airline Representatives e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 17 gennaio 2025

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)